

## **I FONDI STATALE E REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

*(D.G.R. n. 171 del 17.02.2014)*

### **Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 34.1/2014)**

*(ai sensi dell'articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013)*

*Si rende noto che con la delibera della Giunta Regionale n. 1272 del 23/07/2014 sono state apportate modifiche alla precedente delibera della Giunta Regionale n. 171/2014, di cui alla DTO n. 34/2014 del 07.06.2014, che ha regolamentato il fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche.*

*La Regione ha ritenuto di modificare la propria deliberazione n. 171/2014 nel senso di consentire l'accesso anche alla graduatoria del fondo regionale di cui alla medesima deliberazione n. 171/2014 alle domande presentate ai fini della legge n. 13/1989 entro il 01/03/2014 da invalidi in situazione di disagio economico-sociale, come peraltro fatto osservare sarebbe stato opportuno e giusto, anche con la DTO citata.*

*L'accesso potrà avvenire alle seguenti condizioni:*

- a) la domanda di contributo non sia stata soddisfatta da una assegnazione di fondi anche parziale;*
- b) alla data di avvenuta esecutività della nuova delibera regionale non sia stata avviata l'esecuzione di nessuno degli interventi edilizi per i quali è stato chiesto il contributo;*
- c) la domanda presentata riguardi situazioni di particolare complessità dal punto di vista economico e/o sociale tali da essere valutate come socialmente rilevanti dai servizi sociali del Comune di residenza.*

*Viene inoltre stabilito:*

- 1. che l'istruttoria delle domande sarà effettuata dal Comune competente sulla base di una specifica istanza presentata dall'invalido entro il 01/03/2015;*
- 2. l'istruttoria comunale si completerà con l'inserimento delle domande nella graduatoria del Fondo regionale entro il 31/03/2015 sulla base della verifica della presenza delle condizioni di accesso di cui alle lettere a), b) e c) precedenti e della autocertificazione del valore ISEE;*
- 3. che nel caso di domande con identici valori ISEE, per la formazione della graduatoria del fondo regionale prevale il criterio temporale di presentazione al Comune della domanda di accesso al contributo di cui alla Legge n. 13/1989;*
- 4. che rimane a carico del fondo regionale la parte di contributo calcolata detraendo le eventuali assegnazioni parziali di fondi.*

*La nuova delibera regionale non risolve affatto la maggiore criticità insita nei due fondi "paralleli" regionale e statale, venutasi a creare con la D.G.R. n. 171/2014.*

*Come avevamo fatto osservare infatti con la DTO n. 34/2014, la scelta regionale appare decisamente sperequativa nei confronti di chi è già presente da molti anni nella graduatoria statale, che non è più finanziata dallo Stato sin dal 2004 ed ora non lo è più neppure dalla Regione, che dal 2004 ad oggi aveva sopperito alla mancanza di finanziamento statale. Pertanto i soggetti che sono legittimamente in attesa, anche da moltissimo tempo, di vedersi riconoscere il loro legittimo contributo per le spese sostenute per l'abbattimento delle barriere architettoniche, entrano ora in una sorta di "limbo" congelato, senza alcuna certezza rispetto al suo*

*rifinanziamento e pertanto destinati, con molta probabilità a non ottenere mai il contributo. Oltretutto per essi non è prevista neppure la possibilità, che anzi viene vietata espressamente, di "migrare" nel nuovo fondo regionale di cui invece è previsto il finanziamento. Ciò appare, in tutta evidenza, come una forte ingiustizia sociale, che divide i portatori di handicap in quelli di classe A e di classe B.*

*Ora tale migrazione viene concessa, mettendo a carico dell'interessato l'obbligo di richiederlo espressamente, ma solo per coloro che ancora non hanno eseguito le opere edilizie di abbattimento delle barriere architettoniche.*

*Tale situazione è particolarmente grave, e lo è ancor più oggi dopo la nuova delibera regionale (che non ha affatto recepito il grave problema) se si tiene conto che i soggetti interessati dalla graduatoria "statale" attualmente ancora in attesa di concessione del contributo sono un gran numero. Nel nostro Comune sono ben 17, dei quali, 14 con invalidità totale e 3 con invalidità parziale, per un importo complessivo pari a 63.299,69 €, ed alcuni di questi attendono ancora il finanziamento addirittura dal 1995 (casi di invalidità parziale che sono soggetti al contributo solo dopo l'esaurimento dei contributi a favore degli invalidi totali).*

*martedì 5 agosto 2014*

Si informa che è possibile oggi disporre di una duplice opportunità per ottenere un **contributo a fondo perduto** per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo ai portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti.

Gli interventi edilizi possono riguardare **sia l'interno degli appartamenti sia le parti comuni dello stabile**. Le tipologie di lavori più diffuse sono l'installazione di ascensori, elevatori, servo scala, adeguamento di rampe e bagni ecc.

**Si deve trattare di interventi edilizi ancora da eseguire.**

Alla domanda di contributo deve essere allegato il verbale di una Commissione pubblica di accertamento della invalidità (invalidità civile, handicap, Inail ecc.).

E' necessario **presentare la domanda allo Sportello Unico dell'Edilizia entro il 1° marzo di ogni anno**<sup>1</sup>. Lo Sportello Unico dell'Edilizia provvederà in seguito a trasmettere il fabbisogno comunale di risorse per dette tipologie di opere alla Regione, in via telematica, all'interno dello specifico portale, che provvederà successivamente a ripartire i finanziamenti disponibili tra i Comuni interessati, che provvederanno conclusivamente a erogare direttamente i contributi agli aventi diritto.

**Fino a poco tempo fa esisteva una sola graduatoria, ovvero una sola possibilità di accesso a tali finanziamenti, denominata "statale", ma gestita dalla Regione Emilia Romagna.**

**A partire invece dal 01.03.2014 è stata introdotta una seconda graduatoria, parallela alla prima, denominata "regionale", sempre gestita dalla Regione.**

Da tale data quindi, con una unica domanda, è possibile entrare in due graduatorie:

- la graduatoria nazionale (legge n. 13/1989);
- la graduatoria regionale (legge regionale n. 24/2001 e delibera della Giunta Regionale n. 171/2014).

Pertanto la domanda può essere presentata:

- per il "*fondo statale*", ai sensi della L. n. 13/1989, finanziato dallo Stato;
- per il "*fondo regionale*", ai sensi della L.R. n. 24/2001, finanziato dalla Regione Emilia Romagna;
- oppure per entrambi i fondi: le graduatorie dei due fondi sono separate e distinte, e i contributi non sono cumulabili.

Le due graduatorie sono "*parallele*", ed in sintesi:

- nella graduatoria nazionale (attualmente non finanziata dallo Stato fin dal 2004) i fondi provengono dal bilancio statale, i criteri per la formazione della graduatoria sono la data di presentazione della domanda e la categoria di invalidità (hanno la precedenza le domande degli invalidi totali con difficoltà di deambulazione);
- nella graduatoria regionale i fondi provengono invece direttamente dal bilancio regionale, i criteri per la formazione della graduatoria sono il **valore ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare dell'invalido e la categoria di invalidità (hanno la precedenza le domande degli invalidi totali con difficoltà di deambulazione).

**Per accedere alle due graduatorie non sono previsti limiti reddituali.**

---

<sup>1</sup> Tale termine definisce solo l'anno della graduatoria in cui rientrerà la domanda.

La nuova graduatoria "regionale" è stata introdotta con la legge della Regione Emilia Romagna n. 24, del 13.12.2013, che ha modificato il testo dell'art. 56 della legge regionale n. 24, del 08.08.2001 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo", istituendo un fondo regionale per finanziare l'abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche, disciplinato nel dettaglio dalla successiva Delibera di Giunta Regionale n. 171 del 17.02.2014 "Criteri di funzionamento del fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 56 della legge regionale n. 24/2001".

Pertanto dal 3 marzo 2014 coesistono due fondi specifici per finanziare gli interventi edilizi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge n. 13, del 09.01.1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati": il fondo regionale, finanziato esclusivamente dalla Regione Emilia Romagna, e il fondo statale finanziato dallo Stato, già operante da anni.

**Per coloro che non hanno ancora presentato domanda di contributo e non sono in graduatoria, è possibile ora effettuare domanda per uno (statale o regionale) o per entrambi i fondi: l'eventuale ottenimento del contributo statale si detrae dal contributo regionale.**

Le regole per la graduatoria del contributo statale (domande pervenute entro il 01.03.2014) rimangono le stesse attualmente vigenti, senza alcuna variazione.

Invece, per la graduatoria del fondo regionale, le regole sono, in sintesi, le seguenti:

- a) precedenza agli invalidi totali con difficoltà di deambulazione sugli invalidi parziali, con la creazione di due graduatorie distinte;
- b) all'interno delle due categorie di invalidi le domande sono collocate in ordine crescente di valore ISEE<sup>2</sup> del nucleo familiare di cui fa parte l'invalido. Nel caso di domande con il medesimo valore ISEE prevale il criterio temporale di presentazione della domanda;
- c) si tiene conto solo del valore ISEE del nucleo di cui l'invalido fa parte nel caso di:
  - 1) opere da realizzarsi su parti comuni;
  - 2) domanda presentata da chi esercita la tutela, potestà, procura o amministrazione di sostegno sull'invalido;
  - 3) opere compiute a spese di soggetti diversi dall'invalido;
- d) il Comune effettua un controllo su almeno il 5% delle domande presentate nell'anno.

**Per chi ha già presentato domanda prima del 1 marzo 2014 non è possibile, sullo stesso oggetto, ripresentare altra domanda valevole anche per la graduatoria regionale.**

**Le richieste non possono riguardare interventi finanziati da altre leggi nazionali o regionali:** art. 10 "Interventi per la permanenza nella propria abitazione", della legge regionale 21.08.1997, n. 29 "Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili"; D.M. 332. del 27.08.1999 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe", "Nomenclatore tariffario degli ausili, ortesi e protesi" (servizio di protesica delle aziende USL); fondi di cui ai Progetti di adattamento domestico del FRNA, fondo regionale per la non autosufficienza (DGR 1206/07).

Sono fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente (aliquota IVA ridotta; detrazione IRPEF).

Si riportano di seguito alcune definizioni utili contenute nel decreto del ministero dei lavori pubblici n. 236/1989 (ora Ministero delle Infrastrutture) contenente i criteri da utilizzare per progettare edifici, spazi e servizi che consentano l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità, applicabili anche agli interventi per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche finanziabili con il contributo di cui alla legge n. 13/1989.

- 1) Per barriere architettoniche si intendono:
  - gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per

---

<sup>2</sup> Si tenga presente che dal 01.01.2014 è entrato in vigore il nuovo calcolo ISEE 2014 (che prende il posto delle modalità di calcolo esistenti dal 1998), che prende in esame tutti i redditi che concorrono ad aumentare la ricchezza patrimoniale e reddituale della famiglia, incremento dei limiti massimali per la concessione dei trattamenti assistenziali e previdenziali, quali gli assegni al coniuge e ai figli, per un 20% il reddito da lavoro dipendente e pensione, spese per disabili, franchigia sull'abitazione principale, i Conti Correnti non più al 31 dicembre dell'anno precedente ma in un giorno a caso negli ultimi 3 mesi dell'anno e gli interessi derivati da investimenti in prodotti finanziari.

Il nuovo ISEE 2014 è stato rimodulato a seguito dell'entrata in vigore della riforma ISEE con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

Entro l'8 giugno 2014 tutti gli enti che riconoscono prestazioni sociali dovranno adeguarsi al nuovo ISEE.

- qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
  - la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Le barriere architettoniche sono quelle elencate nel decreto ministeriale n. 236/1989:

a. Unità ambientali e loro componenti:

- porte;
- pavimenti;
- infissi esterni;
- arredi fissi;
- terminali degli impianti elettrici;
- servizi igienici;
- cucine;
- balconi e terrazze;
- percorsi orizzontali;
- scale;
- rampe;
- ascensore;
- servoscala e piattaforma elevatrice;
- autorimesse;

b. Spazi esterni:

- percorsi;
- pavimentazione;
- parcheggi;
- segnaletica.

Le barriere architettoniche sono classificate in base alle difficoltà che arrecano alle seguenti funzioni:

- 1) di accesso all'edificio o alla singola unità immobiliare:
  - quelle poste all'esterno dell'edificio, sull'area di sua pertinenza;
  - quelle poste all'interno dell'edificio (ad esempio il cancello di ingresso alla proprietà troppo stretto, il citofono posto ad un'altezza inadeguata alle persone su sedia a ruote, il percorso di avvicinamento al portone di ingresso dell'immobile (se troppo stretto o di materiale inadeguato), eventuali gradini che lo precedono, il portone di ingresso troppo stretto, le scale di dimensioni non adeguate, l'assenza di ascensore (o ascensore di dimensioni non adeguate) o di servoscala)
- 2) di utilizzabilità e visibilità delle singole porzioni dell'unità immobiliare: quelle che si sviluppano al suo interno, a partire dalla porta di ingresso della singola unità immobiliare.

Le due categorie di barriere architettoniche sono raggruppate nel seguente modo nei modelli di domanda di contributo (Allegati 1, 2 e 4):

- lettera A): barriere che arrecano difficoltà di accesso all'edificio o alla singola unità immobiliare;
  - lettera B): barriere che arrecano difficoltà di utilizzabilità e visibilità delle singole porzioni dell'unità immobiliare.
- 2) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. L'accessibilità consente la totale fruizione nell'immediato. L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:
    - gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali;
    - le parti comuni.
  - 3) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio. La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico ed i

relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari sono accessibili.

- 4) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
- 5) Per edificio si intende una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.
- 6) Per parti comuni dell'edificio si intendono quelle unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari.
- 7) Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica o di uso pubblico.

#### **CHI PUÒ ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE:**

- i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, o chi ne esercita la potestà (per i minori) o tutela, che risiedano continuativamente nell'immobile in cui vengono effettuate le opere;
- il Condominio dello stabile dove risiede la persona disabile, per il tramite dell'Amministratore di condominio, nel caso si faccia esso carico delle spese per i lavori richiesti dalla persona disabile;
- i Direttori delle strutture socio-sanitarie residenziali ove abbia residenza la persona disabile interessata.

Nel caso nello stabile risiedano più persone disabili interessate ai lavori, una sola farà domanda (si ricorda che l'eventuale contributo non costituisce reddito e quindi potrà essere suddiviso tra chi è onerato della spesa nel caso la stessa sia a carico delle persone disabili).

Nei seguenti casi può essere presentata domanda di contributo senza la residenza nell'immobile per il quale si chiede il contributo:

- a) è già stata presentata presso l'ufficio dell'anagrafe la dichiarazione di cambio di residenza nell'immobile per il quale si chiede il contributo: il comune verificherà che la procedura di accertamento dell'Ufficiale dell'anagrafe si concluda con l'accoglimento della richiesta di iscrizione nella nuova residenza, prima della erogazione del contributo. Il richiedente deve autocertificare di avere provveduto alla richiesta di cambio di residenza;
- b) non è stata presentata presso l'ufficio dell'anagrafe la dichiarazione di cambio di residenza nell'immobile per il quale si chiede il contributo: il richiedente si impegna a richiederla non appena terminati i lavori. Il comune erogherà il contributo dopo la conclusione della procedura di trasferimento della residenza da parte dell'ufficio dell'anagrafe.

Se l'opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal portatore di invalidità (amministratore del condominio, ecc.), la domanda deve essere da questi sottoscritta per conferma del contenuto e per adesione.

A titolo esemplificativo non hanno invece diritto di chiedere il contributo gli invalidi che:

- abitano in un alloggio o in un edificio costruito o ristrutturato dopo l'11 agosto 1989;
- presentano menomazioni e/o limitazioni temporanee;
- non hanno la residenza anagrafica nell'immobile su cui si intende intervenire (risiedono in una dimora solo saltuaria, stagionale o precaria), salvo essere portatore di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (cecità, menomazioni relative alla deambulazione, alla mobilità ecc.);
- dopo avere presentato l'istanza cambiano residenza prima di avere effettuato i lavori;
- hanno eseguito i lavori prima della presentazione della domanda.

#### **PER QUALI INTERVENTI E' ASSEGNABILE IL CONTRIBUTO:**

I contributi possono essere concessi per interventi finalizzati all'eliminazione di barriere per consentire le seguenti funzioni:

- l'accesso all'edificio o alla singola unità immobiliare (lettera A dei modelli di domanda);
- la utilizzabilità e visitabilità delle singole porzioni dell'unità immobiliare (lettera B dei modelli di domanda).

Tra le tipologie più comuni di intervento sono finanziabili:

- nelle parti comuni dello stabile: installazione di rampe, ascensori, elevatori, servoscala<sup>3</sup>;

---

<sup>3</sup> *I servoscala sono meccanismi elettrici che servono per superare le barriere verticali; generalmente adatti a superare piccoli dislivelli (esempio interni di negozi) o nelle residenze 1-2 rampe di scale. Consistono in un binario fissato a parete o sulle ringhiere su cui scorre o un seggiolino o una pedana su cui caricare la carrozzina: a seconda delle condizioni delle persone possono essere usati anche in autonomia. Essendo strutture considerate dalla legge 13/89 "facilmente removibili" possono essere montate anche se vi è un parere contrario del condominio. Sono finanziabili dalla legge 13/89.*

- all'interno degli appartamenti: adeguamento dei locali igienici, allargamento di porte, lavori edilizi per aumentare la fruibilità dell'abitazione

Se i lavori interessano le parti comuni è necessario chiedere autorizzazione all'Assemblea condominiale. Parimenti se l'abitazione è in affitto è necessario chiedere autorizzazione al proprietario.

Gli interessati possono realizzare le opere per cui richiedono il contributo solo dopo la presentazione della domanda, sopportando ovviamente il rischio della eventuale mancata concessione del contributo stesso in funzione dei fondi regionali a disposizione. **Le domande non ammesse a contributi rimangono in graduatoria per gli anni successivi.**

**L'immobile per il quale si chiede il contributo (relativamente alle opere edili) deve essere:**

- **già esistente alla data del 11.08.1989 (primo giorno posteriore a sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 13/89);**
- **non ristrutturato dopo l'11.08.1989;**
- **edificio privato, edificio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata o edificio adibito a centro o istituto residenziale per l'assistenza agli invalidi;**
- **non avere eseguito i lavori prima della presentazione della domanda.**

**La domanda di contributo può riguardare:**

- una sola opera;
- una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (insieme di opere funzionalmente connesse): opere appartenenti solo alla lettera A) oppure solo alla lettera B) del modello di domanda. In questo caso l'invalido presenta una sola domanda per tutte le opere e può ottenere un solo contributo. Nel caso invece in cui in giorni diversi siano presentate due o più domande di opere funzionalmente connesse si potranno ottenere più contributi;
- una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo a funzioni tra loro diverse: opere appartenenti sia alla lettera A) sia alla lettera B) del modello di domanda. In questo caso l'invalido deve presentare una domanda per ognuna di esse (una domanda per le tutte le opere di cui alla lettera A) del modello di domanda ed una domanda per tutte le opere di cui alla lettera B) del modello di domanda) e può ottenere più di un contributo, anche se le domande sono state presentate il medesimo giorno;
- l'acquisto di beni mobili non elettrici: quando l'opera non sia realizzabile per impedimenti materiali o giuridici. Per le loro caratteristiche funzionali i beni mobili devono essere strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile.

Se l'invalido occupa l'immobile a titolo di locazione e le innovazioni debbono eseguirsi all'interno dell'alloggio:

- deve essere acquisito il consenso del proprietario. Tale consenso costituisce altresì titolo per eventualmente ottenere la indennità per miglioramenti da parte del proprietario (art. 1592 C.C.);
- le spese per l'innovazione sono a carico dell'invalido (salvo il contributo).

Si rammenta che la domanda deve riguardare opere non ancora realizzate.

**Si avvisa fin d'ora che non vi è alcuna garanzia sulle entità effettive e sui tempi di concessione dei contributi, e che tutta la procedura è in capo alla Regione, in quanto il Comune svolge solo un ruolo di raccordo e di acquisizione delle istanze.** Si garantisce invece, come sempre è successo in passato, da parte dello Sportello Unico dell'Edilizia, la massima celerità riguardo alla effettiva erogazione dei contributi non appena trasferiti dalla Regione.

**Se il finanziamento concesso al Comune non è sufficiente a soddisfare tutte le richieste, hanno la priorità nell'assegnazione dei contributi, i disabili in possesso della certificazione, rilasciata dalla competente Ausl, attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione e in subordine in base alla data di presentazione della domanda.**

**Ai fini dell'erogazione del contributo, il richiedente, a lavori eseguiti, deve presentare allo Sportello Unico dell'Edilizia copie delle fatture quietanzate.**

---

*I montascale sono meccanismi elettrici utilizzati per superare le scale (pochi gradini o rampe). Devono essere utilizzati con l'aiuto di un accompagnatore che "guida" il mezzo su e giù per le scale. Esistono modelli con le tre ruotine o con i cingoli; che hanno una poltroncina incorporata o su cui si ancora la carrozzina. Da sottolineare che la persona che guida il mezzo deve essere ovviamente fisicamente idoneo a farlo e che la persona dipende sempre da un accompagnatore. E' necessario inoltre verificare sempre che l'altezza dei gradini da superare sia congrua alle caratteristiche del mezzo e che nei pianerottoli ci siano spazi sufficienti di manovra. Possono essere prescritti da uno specialista della AUSL e dati gratuitamente in uso tramite i servizi di protesica della AUSL (DM 332/99 Nomenclatore tariffario degli ausili e delle protesici) **Non sono finanziabili dalle legge 13/89.***



Si ricorda che i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche possono usufruire anche di specifiche agevolazioni fiscali inerenti IVA e detrazione Irpef (si veda in proposito la DTO n. 31/2014).

#### **LEGGE 13 E RAPPORTI CON IL CONDOMINIO:**

**Se i lavori di abbattimento delle barriere sono da eseguire nelle parti comuni del condominio (accesso allo stabile, scale, ascensore, percorsi esterni...) è necessaria l'approvazione da parte della assemblea condominiale** che, su questi aspetti, delibera con le maggioranze previste dalla normativa (si veda la DTO n. 24/2014)<sup>4</sup>. E' utile prendere contatto con l'Amministratore del condominio che possa fungere da mediatore tra le esigenze della persona disabile e le eventuali "resistenze" degli altri condomini. Si ricorda che se il condominio non assume la deliberazione (rifiuto) o non esamina la richiesta della persona disabile entro tre mesi le opere considerate "facilmente rimovibili" (servoscala, rampe) possono essere realizzate anche in mancanza di un formale parere dell'assemblea condominiale (art. 2, L. 13/89). Nei casi di rapporti difficili con il condominio si potrà trovare un valido aiuto rivolgendosi alle Associazioni di tutela degli inquilini per opportuni consigli e consulenze.

Per realizzare un intervento sulle parti comuni di un condominio (edificio residenziale privato con pluralità di proprietari) oppure sulle parti comuni di un immobile con un unico proprietario deve essere fatta una richiesta di intervento al condominio oppure all'unico proprietario che:

- può essere fatta dall'invalido, dal tutore, curatore, procuratore dell'invalido;
- può essere fatta da ogni altro condomino;
- deve essere fatta in forma scritta, per esercitare il diritto previsto in caso di mancata pronuncia dell'assemblea condominiale.

La richiesta di intervento deve essere fatta:

- 1) invalido proprietario: la richiesta deve essere fatta al condominio;
- 2) invalido inquilino:
  - la richiesta deve essere fatta al condominio
  - la richiesta deve essere fatta al proprietario dell'immobile, nel caso di immobile con un unico proprietario.

In seguito alla richiesta al condominio oppure al proprietario dell'immobile si può verificare che:

- il condominio approva l'intervento: la spesa sarà ripartita, secondo i criteri stabiliti nel codice civile, per quote millesimali (salvo il contributo)
- il condominio non approva l'intervento oppure non si pronuncia entro 3 mesi dalla richiesta scritta: l'invalido può procedere autonomamente e a proprie spese alla messa in opera di particolari innovazioni sulle parti comuni o di uso comune dell'edificio, quali l'installazione di servoscala, o di altre strutture mobili e facilmente rimovibili, e la modifica dell'ampiezza delle porte di accesso. Non è consentita invece l'installazione dell'ascensore. Le spese saranno a totale carico dell'invalido (salvo il contributo);
- il proprietario non autorizza l'intervento: l'invalido potrà procedere autonomamente e a proprie spese alla messa in opera di particolari innovazioni sulle parti comuni o di uso comune dell'edificio, quali l'installazione di servoscala, o di altre strutture mobili e facilmente rimovibili, e la modifica dell'ampiezza delle porte di accesso. Non è consentita invece l'installazione dell'ascensore. Le spese saranno a totale carico dell'invalido (salvo il contributo).

**Si ricorda infine che se l'onere delle spese viene assunto dal condominio, l'eventuale contributo non va alla persona disabile, ma al condominio e serve ad abbattere i costi imputati ad ogni singolo inquilino.**

#### **ITER DELLE DOMANDE, QUANDO E COME:**

**Le domande possono essere presentate tutto l'anno ("bando aperto") entro il 1 marzo di ogni anno. Le domande presentate posteriormente al 1 marzo rientreranno nel fabbisogno dell'anno successivo.**

Nel caso il 1 marzo cada in un giorno festivo il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo.

La domanda deve essere presentata prima dell'inizio lavori.

**La domanda può essere presentata anche in caso di:**

- **assenza di uno stanziamento di fondi;**
- **fondi stanziati insufficienti a coprire il fabbisogno complessivo.**

La dichiarazione può essere (DPR n. 445/2000):

---

<sup>4</sup> Si tenga conto che la legge n. 220 del 2012 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici) è fortemente intervenuta sull'argomento.

- sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto;
- sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
- raccolta dal dipendente addetto, nel caso il dichiarante non sappia o non possa firmare. Il dipendente addetto accerta l'identità del dichiarante (tramite esibizione del documento di identità) e attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere;
- presentata anche via fax, o a mezzo posta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
- presentata anche per via telematica.

In caso di assenza di fondi oppure di fondi insufficienti le domande insoddisfatte o parzialmente soddisfatte rimangono in graduatoria, fermo restando la precedenza delle domande degli invalidi riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalla competente Ausl o da altre commissioni pubbliche, anche se presentate nell'anno successivo.

**La domanda deve essere presentata su apposito modulo prima di dare inizio ai lavori allo Sportello Unico dell'Edilizia. In Allegato 1 e 2 alla presente DTO, sono riportati i modelli della domanda, rispettivamente per il contributo statale e per quello regionale. In Allegato 4 si propone anche un modello unico di domanda valido per entrambe le graduatorie. I moduli, in formato editabile, sono scaricabili anche alla pagina web del SUE all'interno del sito internet comunale. I modelli sono stati predisposti dalla Regione ed allegati alla Circolare n. PG/2014/0055719 del 27.02.2014<sup>5</sup>.**

Deve essere firmata dalla persona disabile interessato o da chi ne esercita la potestà/tutela.

Nel caso se ne accollino gli oneri economici deve essere controfirmata anche dall'Amministratore per conto del Condominio.

Può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno; al 1 marzo di ogni anno comunque, lo Sportello Unico dell'edilizia raccoglie le domande ricevute e le invia alla Regione, la quale stila la graduatoria che ricomprende anche le domande degli anni precedenti che non hanno potuto essere finanziate per mancanza di fondi.

Ottenuti i fondi dalla Regione, lo Sportello Unico dell'Edilizia eroga direttamente i contributi fino ad esaurimento dei fondi disponibili e tenendo conto della graduatoria, richiedendo agli interessati la documentazione fiscale degli interventi realizzati.

**Le domande vanno presentate allo Sportello Unico dell'Edilizia comunale.**

Al modulo di domanda, gravato da una imposta di bollo di euro 16,00 devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) certificato medico, in carta libera;
- 2) certificato A.S.L. o altra commissione pubblica (anche in carta autenticata) attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
- 3) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (esente bollo) sottoscritta dal richiedente (in Allegato 3 alla presente DTO si riporta il modello da utilizzare; il modello, in formato editabile, è scaricabile anche alla pagina web del SUE all'interno del sito internet comunale);
- 4) copia semplice di un documento di identità in corso di validità;
- 5) fotocopia del verbale di assemblea condominiale (da allegare solo nel caso in cui le barriere da eliminare siano presenti in parti comuni del condominio);
- 6) autorizzazione scritta del proprietario dell'immobile in carta semplice (da allegare solo nel caso di alloggio occupato in qualità di affittuario).

**Si tenga presente che per la graduatoria regionale è stata stabilita la priorità alle domande di chi ha una invalidità totale:** si precisa che ai fini delle graduatorie gli invalidi totali (100%) con difficoltà di deambulazione espressamente segnalate nella certificazione medico legale, per fruire della precedenza nella graduatoria prevista dall'art. 10, comma 4, della legge 13/89, devono necessariamente presentare il certificato di invalidità rilasciato dalla competente commissione dell'Azienda USL (punto 2 precedente).

Nel caso due o più invalidi presentino domanda per la medesima opera (in questo caso la domanda è unica e il contributo è unico): si tiene conto solo del valore ISEE più basso. Ad esempio, nel caso di invalidi che abbiano la residenza in alloggi diversi appartenenti però al medesimo condominio e sia necessario fare un intervento edilizio nelle parti comuni.

Si tiene conto solo del valore ISEE del nucleo di cui l'invalido fa parte nel caso di:

<sup>5</sup> *I modelli sono gli stessi di cui alla precedente circolare PG/2003/53203 del 23/02/2007, aggiornati rispetto a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 171/2014.*



- a) opere da realizzarsi su parti comuni;
- b) domanda presentata da chi esercita la tutela, potestà, procura o amministrazione di sostegno sull'invalido;
- c) opere compiute a spese di soggetti diversi dall'invalido.

Ad esempio:

- nel caso di intervento edilizio sulle parti comuni di un condominio, non si tiene conto del valore ISEE dei nuclei famigliari degli altri condomini (diversi dall'invalido) che partecipano alla spesa dell'intervento;
- non si tiene conto del valore ISEE del nucleo del soggetto (diverso dall'invalido) che sostiene la spesa dell'intervento.

Nel caso di:

- pluralità di invalidi che fruiscano della medesima opera: la domanda può essere formulata da uno o più di essi, fermo restando che per ogni opera può chiedersi un solo contributo;
- una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (insieme di opere funzionalmente connesse e cioè solo opere relative alla funzione di accesso (lettera A) dei modelli di domanda) oppure solo opere relative alla funzione di visitabilità (lettera B) dei modelli di domanda): l'invalido può formulare un'unica domanda ed ottenere quindi un solo contributo, qualora la domanda per le opere sia presentata lo stesso giorno. Nel caso invece in cui in giorni diversi siano presentate due o più domande di opere funzionalmente connesse si potranno ottenere più contributi.
- una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo a funzioni tra loro diverse (opere relative alla funzione di accesso (lettera A) del modello di domanda) e opere relative alla funzione di visitabilità (lettera B) del modello di domanda): l'invalido può presentare una diversa domanda per ognuna di esse ottenendo quindi un contributo per ogni domanda, anche se le domande sono state presentate il medesimo giorno.

#### ENTITÀ DEI CONTRIBUTI E GRADUATORIE:

Hanno diritto ai contributi i soggetti onerati dalle spese per la realizzazione dell'opera. Quindi la persona che può fare domanda potrebbe non coincidere con chi ha diritto al contributo.

A titolo esemplificativo hanno diritto ai contributi:

- l'invalido;
- coloro i quali abbiano a carico l'invalido;
- l'amministratore del condominio dove risiede l'invalido;
- il centro o istituto residenziale che presta assistenza all'invalido.

**La base di calcolo del contributo "assegnabile" è costituita dalle spese a preventivo dichiarate (I.V.A. inclusa).**

**Nel preventivo vanno indicate le spese di progettazione, manodopera e acquisto dei materiali.**

Nell'ipotesi in cui la domanda sia rinviata per l'eventuale soddisfazione all'anno successivo e si verifichi nel frattempo un aumento dei costi per la realizzazione dell'opera, il richiedente può comunicare la variazione della spesa prevista: la domanda deve quindi intendersi formulata per il nuovo importo.

Il contributo è concesso nella seguente misura:

	Importo della spesa in euro		
	FASCIA A	FASCIA B	FASCIA C
	Da 0,00 € a 2.582,28 €	Da 2.582,29 € a 12.911,42 €	Da 12.911,43 € a 51.645,69 €
Contributo (%)	100 %		
	100 %	25%	
	100 %	25%	5%

ovvero:

- a) per costi fino a 2.582,28 euro: in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
- b) per costi superiori, il contributo base è pari a 2.582,28 euro, maggiorato:
  - del 25% della spesa eccedente i 2.582,28 euro, per costi fino a 12.911,42 euro;
  - di un ulteriore 5% per la parte eccedente i 12.911,42 euro e per costi fino a 51.645,70 euro.

Per la parte delle spese eccedenti quest'ultima cifra non si ha diritto ad alcun contributo. **Pertanto, il contributo massimo per ogni domanda non può mai superare € 7.101,29 e tale importo sarà sempre lo stesso per tutti gli interventi con costi superiori a 51.645,69 €.**

I contributi calcolati sulla base delle tre fasce di spesa sono cumulabili.

**Esempio 1:**

- Spesa € 2.000,00;
- L'importo della spesa rientra nella fascia A;
- Contributo fascia A: € 2.000,00.

**Esempio 2:**

- Spesa € 10.000,00;
- L'importo della spesa rientra nella fascia A e B (fascia A: € 2.582,29 + fascia B: € 7.417,71);
- Contributo fascia A: € 2.582,29;
- Contributo fascia B: € 10.000,00 - € 2.582,29 = € 7.417,71 € 7.417,71 X 25% = € 1.854,43;
- Contributo totale (fascia A + B): € 2.582,29 + € 1.854,43= € 4.436,72.

**Esempio 3:**

- Spesa € 25.000,00;
- L'importo della spesa rientra nella fascia A, B e C (fascia A: € 2.582,29 + fascia B: € 7.417,71 + fascia C: € 12.088,58)
- Contributo fascia A: € 2.582,29;
- Contributo fascia B: € 12.911,42 - 2.582,28 = € 10.329,14; € 10.329,14 X 25% = € 2.582,29;
- Contributo fascia C: € 25.000,00 - € 12.911,42 = € 12.088,58; € 12.088,58 X 5% = € 604,43;
- Contributo totale (fascia A + B + C): € 2.582,29 + € 2.582,29 + € 604,43= € 5.769,01.

**Esempio 4;**

- Spesa € 55.000,00;
- L'importo della spesa non rientra in alcuna delle fasce A, B o C ;
- Contributo fascia A: € 2.582,29;
- Contributo fascia B: € 12.911,42 - 2.582,28 = € 10.329,14; € 10.329,14 X 25% = € 2.582,29;
- Contributo fascia C: € 51.645,69 - € 12.911,42 = € 38.734,27; € 38.734,27 X 5% = € 1.936,71;
- Contributo totale (fascia A + B + C): € 2.582,29 + € 2.582,29 + € .936,71= € 7.101,29.

**La base di calcolo del contributo "erogabile" è costituita dalle spese effettivamente sostenute (I.V.A. inclusa) e comprovate con fattura (quietanzata).**

**Nella fattura vanno indicate le spese di progettazione, manodopera e acquisto dei materiali.**

**Qualora la spesa fatturata risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista il contributo verrà ricalcolato e ridotto tenendo conto della minor spesa.**

I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di invalidità. Tuttavia l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera.

**Per ogni domanda può essere erogato un solo contributo.**

Le graduatorie vengono redatte:

- ▶ in base alla data di presentazione della domanda e all'eventuale possesso della certificazione di invalidità al 100% per quella legata a fondi nazionali;
- ▶ in base alla invalidità totale o parziale e all'ISEE del nucleo familiare, per quella legata a fondi regionali.

Ai fini della formazione della graduatoria ci sono due categorie di invalidi:

- invalidità totale con difficoltà di deambulazione riconosciuta dalla ASL o da altre commissioni pubbliche;
- invalidità totale con difficoltà di deambulazione prive del riconoscimento della ASL o di altre commissioni pubbliche, invalidità totale senza difficoltà di deambulazione, invalidità parziale.

**Il contributo ricevuto non costituisce reddito.**

Il contributo eventualmente incamerato dal Condominio serve ad abbattere la quota spesa dei singoli condomini.

**Al momento della presentazione della domanda, l'ammontare della spesa da sostenere per realizzare i lavori necessari ad abbattere le barriere è determinata solo sulla base di preventivi. Naturalmente, su tale ammontare viene calcolato il contributo spettante. Il contributo viene, tuttavia, erogato solo successivamente alla realizzazione dei lavori finanziati. Il contributo che viene pagato è, quindi, calcolato sulla base delle fatture fiscali che quantificano l'effettivo importo dei lavori. Se l'importo dei lavori fatturati differisce da quello preventivato anche il contributo effettivamente pagato sarà diverso da quello calcolato sulla base del preventivo e verrà rideterminato a cura dello Sportello Unico dell'Edilizia. E' in questa occasione che potranno essere realizzate economie.**

Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, la ripartizione si effettua nel seguente modo:

- assoluta precedenza alle domande presentate da portatori di invalidità riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti A.S.L. (lettera a di cui sopra: invalidità totale con difficoltà di deambulazione riconosciuta dalla ASL o da altre commissioni pubbliche).

Per avere diritto alla precedenza è necessario allegare alla domanda:

- ▶ la certificazione della A.S.L. anche in fotocopia autenticata.
- ▶ le certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (ad esempio: invalidità di guerra, di servizio, di lavoro ecc) anche in fotocopia autenticata.

Le domande sono ordinate in base all'ordine temporale di presentazione;

- in subordine la ripartizione si farà alle altre domande presentate dagli altri invalidi (lettera b precedente: invalidità totale con difficoltà di deambulazione prive del riconoscimento della ASL o di altre commissioni pubbliche, invalidità totale senza difficoltà di deambulazione, invalidità parziale).

Le domande sono ordinate in base all'ordine temporale di presentazione.

#### **RISORSE:**

**Il fondo regionale è alimentato esclusivamente da fondi regionali.**

**Il fondo statale è alimentato esclusivamente da fondi statali (che, ripetiamo, mancano fino dal 2004).**

La Regione, nella delibera di riparto ai Comuni, potrà stabilire in quale percentuale la somma assegnata al Comune andrà ripartita alle due categorie di invalidi "totali" e "parziali". Ad esempio, la somma assegnata al Comune potrà essere assegnata per il 70% agli invalidi "totali" e per il restante 30% agli invalidi "parziali".

**In caso di presenza sia di un finanziamento statale (per la graduatoria di cui al fondo statale) sia di un finanziamento regionale (per la graduatoria di cui fondo regionale), il Comune procederà ad assegnare prima i fondi statali e successivamente i fondi regionali.**

Le economie del fondo regionale realizzate a qualsiasi titolo sono trattenute dai Comuni e sono considerate come anticipo degli eventuali fondi futuri da assegnare.

**Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, fermo restando la precedenza delle domande degli invalidi riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalla competente A.S.L. o da altre commissioni pubbliche, anche se presentate nell'anno successivo.**

**Nel caso di aggravamento dell'invalidità con passaggio dalla tipologia di cui alla lettera b alla lettera a di cui al punto precedente relativamente ad una domanda già presentata, il Comune considererà l'aggravamento come una nuova domanda.**

**Le domande perdono efficacia qualora vengano meno i requisiti per il contributo prima di avere effettuato i lavori (ad es. trasferimento di residenza dell'invalido).**

#### **PROCEDURE DELLE DUE GRADUATORIE A CONFRONTO:**

Nella tabella sotto riportata si evidenziano le procedure amministrativo – contabili previste dal fondo regionale e da quello statale.

Tempistica	Fondo statale	Fondo regionale
1 marzo	Termine presentazione domande	
	Accertamenti del Comune	
31 marzo	Caricamento dati sul software e calcolo del contributo "assegnabile"	
1 aprile	Prelievo dati fabbisogno da parte della Regione	
30 aprile	Trasmissione del fabbisogno al Ministero	
	Fondi statali: decreto di concessione alle Regioni	Atti regionali di concessione/liquidazione fondi regionali ai Comuni
	Atti regionali di concessione/liquidazione fondi statali ai Comuni	
Entro 30 giorni dal riparto	Calcolo del contributo "assegnato"	Calcolo del contributo "assegnato"
Comunicazione importo fattura	Accertamenti del Comune	Accertamenti del Comune
Entro 15 gg. da comunicazione fattura	Calcolo del contributo "erogabile" ed erogazione	Calcolo del contributo "erogabile" ed erogazione
Economie	Trattenute a titolo di anticipo su fondi futuri	

**CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI:**

Il Comune deve controllare almeno il 5% delle autocertificazioni presentate dal 02/03 al 01/03 di ogni anno. Tale valore deve essere arrotondato all'unità superiore.

Si utilizzerà in proposito lo stesso criterio di determinazione del campione delle autocertificazioni da sottoporre a controllo che viene ordinariamente utilizzato per i controlli delle pratiche edilizie, ovvero attraverso l'utilizzo di un generatore di numeri casuale (cfr DTO n. 8/2014).

Da ultimo riteniamo utile riportare quanto contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", che in particolare, relativamente all'argomento di cui alla presente DTO, all'articolo 1 "Definizioni", stabilisce che per "Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti": si intendono le persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3", del medesimo decreto, che si riporta:

CATEGORIE	Disabilità Media	Disabilità Grave	Non autosufficienza
<b>Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni</b>	Invalidi 67=>99% (D.Lgs. 509/88)	Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)	Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
<b>Invalidi civili minori di età</b>	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
<b>Invalidi civili ultrasessantacinquenni</b>	Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67=>99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
<b>Ciechi civili</b>	Art 4 L. 138/2001	Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
<b>Sordi civili</b>	Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000	
<b>INPS</b>	Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa
<b>INAIL</b>	Invalidi sul lavoro 50=>79% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro 35=>59 % (D.Lgs 38/2000, art.13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	Invalidi sul lavoro 80=>100% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
<b>INPS gestione ex INPDAP</b>	Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	
<b>Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra</b>	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71=>80%)	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81=>100%)	Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
<b>Handicap</b>		- Art 3 comma 3 L.104/92	

La Regione Emilia Romagna, Servizio Opere e Lavori Pubblici, Legalità e Sicurezza, Edilizia Pubblica e Privata ha emanato una circolare esplicativa sul nuovo fondo "regionale", n. PG/2014/0055719 del 27.02.2014, ovvero il fondo di cui all'art. 56 della L.R. n. 24/2001 (così come modificato dalla L.R. n. 24 del 13/12/2013).

La legge regionale n. 24/2013 ha modificato il testo dell'art. 56 della legge regionale n. 24/2001.

Di seguito proponiamo il confronto tra il vecchio testo dell'art. 56 e il nuovo testo riformulato dalla legge regionale n. 24/2013:

L.R. n. 24/2001 – art. 56 (vecchio testo)	L.R. n. 24/2001 – art. 56 (testo vigente)
<b>Art. 56 – Istituzione del fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche</b>	
<p>1. È istituito un fondo regionale per concorrere al sostegno finanziario degli interventi per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche.</p> <p>2. Il fondo regionale di cui al comma 1 è destinato ad integrare le risorse finanziarie assegnate, per la medesima finalità, dallo Stato ai sensi dell'art. 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, nell'ipotesi in cui le somme attribuite alla Regione non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno dei Comuni.</p> <p>3. La Giunta regionale, con il medesimo atto con il quale attribuisce ai Comuni le risorse statali, provvede anche alla ripartizione, in proporzione, delle risorse finanziarie del fondo regionale.</p>	<p>1. È istituito un fondo regionale per finanziare gli interventi per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).</p> <p>2. La Regione, sentiti i comuni:</p> <p>a) stabilisce i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse ai comuni;</p> <p>b) definisce le forme di utilizzo delle risorse e le modalità di individuazione dei beneficiari, rispettando i limiti di accesso al contributo di cui alla legge n. 13 del 1989 e tenendo conto dei valori reddituali nella formazione delle graduatorie.</p> <p>3. I comuni provvedono alla gestione del fondo, attivano le procedure di individuazione dei beneficiari, quantificano ed erogano i contributi.</p>

In seguito alla modifica:

- a) non esiste più il cofinanziamento regionale per il fondo statale, che pertanto potrà essere implementato solo da fondi statali;
- b) è stato istituito un nuovo fondo regionale per finanziare interventi di abbattimento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- c) il fondo regionale ha una propria disciplina e coesiste con il fondo statale.

**La scelta regionale appare decisamente sperequativa nei confronti di chi è già presente da molti anni nella graduatoria statale, che non è più finanziata dallo Stato sin dal 2004 ed ora non lo sarà più neppure dalla Regione, che dal 2004 ad oggi aveva sopperito alla mancanza di finanziamento statale. Pertanto i soggetti che sono legittimamente in attesa, anche da moltissimo tempo, di vedersi riconoscere il loro legittimo contributo per le spese sostenute per l'abbattimento delle barriere architettoniche, entrano ora in una sorta di "limbo" congelato, senza alcuna certezza rispetto al suo rifinanziamento e pertanto destinati, con molta probabilità a non ottenere mai il contributo. Oltretutto per essi non è prevista neppure la possibilità, che anzi viene vietata espressamente, di "migrare" nel nuovo fondo regionale di cui invece è previsto il finanziamento. Ciò appare, in tutta evidenza, come una forte ingiustizia sociale, che divide i portatori di handicap in quelli di classe A e di classe B.**

Tale situazione è particolarmente grave, se ti tiene conto che i soggetti interessati dalla graduatoria "statale" attualmente ancora in attesa di concessione del contributo sono ben 17, dei quali, 14 con invalidità totale e 3 con invalidità parziale, per un importo complessivo pari a 63.299,69 €, ed alcuni di questi attendono ancora il finanziamento addirittura dal 1995 (casi di invalidità parziale che sono soggetti al contributo solo dopo l'esaurimento dei contributi a favore degli invalidi totali).

Fino ad oggi i finanziamenti concessi dalla Regione sulla graduatoria "statale" al nostro Comune, sono stati i seguenti:

N.	Provvedimento regionale	Importo finanziato
1	DGR n. 1509 del 23.12.2012:	5.573,37 €
2	DGR n. 1204 del 04.08.2011:	5.682,14 €
3	DGR n. 756 del 08.06.2010:	5.830,45 €
4	DGR n. 1.348 del 17.09.2007:	20.366,87 €
5	DGR n. 173 del 07.02.2005:	1.716,12 €
6	DGR n. 2129 del 02.11.2004:	17.132,99 €
7	DGR n. 431 del 17.03.2003:	6.001,66 €
8	DGR n. 2.577 del 26.11.2001:	95,65 €
9	DGR n. 792 del 15.05.2001:	1.281,53 €
10	DGR n. 980 del 13.06.2000:	1.065,04 €

11	DGR n. 2.286 del 12.12.2000:	548,04 €
12	DGR n. 4.755 del 29.12.1995:	0,00 €
13	DGR n. 5.531 del 17.11.1992:	768,18 €
14	DGR n. 1.305 del 07.05.1991:	1.128,57 €
15	DGR n. 599 del 20.02.1990:	0,00 €
16	DGR n. 3.261 del 24.07.1990:	0,00 €
Per complessivi		67.190,61 €

Conseguentemente, se sommiamo l'importo dei contributi fino ad ora assegnati al nostro Comune con quelli ancora in attesa di essere concessi, si ottiene l'importo di 130.490,30 €, e se ne conclude, amaramente, che in 25 anni di funzionamento del fondo "statale" i contributi assegnati sono pari solo al 51,49% del fabbisogno.

Riteniamo utile rammentare conclusivamente anche quanto dispone la D.G.R. n. 706/2007 in materia di **decesso dell'invalido**, che stabilisce:

- che l'invalido deve essere in vita al momento della esecuzione dell'intervento, al fine della trasmissibilità agli eredi del diritto soggettivo al contributo di cui alla legge n. 13/1989.  
Pertanto, in caso di decesso dell'invalido:
  - anteriormente all'esecuzione dell'intervento: la domanda di contributo decade;
  - posteriormente all'esecuzione dell'intervento: il contributo spetta agli eredi individuati in base alle disposizioni del Codice Civile. Nel caso non ci siano eredi la domanda di contributo decade;
- le eventuali domande di contributo di invalidi deceduti posteriormente alla esecuzione delle opere edilizie non decadute per mancanza di eredi in base alle disposizioni del Codice Civile e che non sono state inserite dal comune nel software regionale on line entro il 31/03/2007 potevano essere inserite solo a partire dal 02/03/2008 ed entro il 31/03/2008, per non apportare modifiche al fabbisogno dell'anno 2007 già prelevato all'epoca dal Servizio regionale Politiche Abitative e già trasmesso al Ministero delle Infrastrutture al fine del riparto alle regioni del fondo nazionale. Tali domande quindi sono rientrate nel fabbisogno del periodo 2008.

Nella tabella di seguito riportata si evidenziano gli elementi di diversità nella gestione del fondo regionale rispetto al fondo statale.

Criteri di gestione	Fondo statale	Fondo regionale
<b>Graduatoria</b>	Precedenza agli invalidi "totali" con difficoltà di deambulazione. Gli invalidi "parziali" sono collocati nelle graduatorie dopo gli invalidi "totali". All'interno delle due categorie di invalidi le domande sono ordinate in base all'ordine temporale di presentazione.	Precedenza agli invalidi "totali" con difficoltà di deambulazione. Gli invalidi "parziali" sono collocati nelle graduatorie dopo gli invalidi "totali". All'interno delle due categorie di invalidi le domande sono collocate in ordine crescente di valore ISEE del nucleo familiare di cui l'invalido fa parte. Nel caso di domande con il medesimo valore ISEE, prevale il criterio temporale di presentazione della domanda al Comune. Nel caso di domande per la medesima opera presentate da più invalidi: si tiene conto del valore ISEE più basso Si tiene conto solo del valore ISEE dell'invalido richiedente nel caso di: a) opere da realizzarsi su parti comuni; b) domanda presentata da chi esercita la tutela, potestà, procura o amministrazione di sostegno sull'invalido; c) opere compiute a spese di soggetti diversi dall'invalido. La graduatoria del fondo regionale rientra nella categoria delle "graduatorie aperte", con aggiornamento annuale.
<b>Importo del contributo</b>	Nel caso di contributi concessi per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione	Nel caso di contributi concessi per la realizzazione della stessa opera, all'importo del contributo



	complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta.	regionale deve essere detratto l'importo degli altri contributi fino a concorrenza del contributo regionale.
--	---	--

*Castel San Giovanni, sabato 7 giugno 2014*

Il Responsabile dei Procedimenti Amministrativi del SUE  
*p.az. Simona Sacconi*



Firmato digitalmente da  
**SILVANO GALLERATI**  
Responsabile del Settore Sviluppo Urbano




---

<sup>6</sup> Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l'archivio informatico del Settore IV – Sviluppo Urbano – Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch'essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. Ogni rappresentazione cartacea del presente documento non costituisce originale.

## **ALLEGATO 1**

**DOMANDA DI CONTRIBUTO STATALE DI CUI ALLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N° 13**



Marca  
da bollo  
€ 16,00

AL RESPONSABILE  
DELLO SPORTELLINO UNICO DELL'EDILIZIA  
DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

**OGGETTO: Domanda di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della Legge 9/1/1989 n° 13<sup>1</sup>.**

<b>Il Sottoscritto</b>					
<b>Nato a</b>		<b>II</b>		<b>C.F.</b>	
<b>Abitante a<sup>2</sup></b>		<b>In via</b>		<b>N.</b>	
<b>In qualità di</b>	<input type="checkbox"/> portatore di invalidità				
	<input type="checkbox"/> Esercente la potestà o tutela o procura (art. 1704 C.C.) sull'invalide				
<b>Nato a</b>		<b>II</b>		<b>C.F.</b>	
<b>Residente a</b>		<b>In via</b>		<b>N.</b>	

Consapevole delle sanzioni e della decadenza dei benefici previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false

### CHIEDE

il contributo previsto dall'art. 9 della L. n. 13/1989 relativamente all'immobile<sup>2</sup>:

<b>Sito a</b>					
<b>In via</b>		<b>N.</b>		<b>Piano</b>	

Occupato dall'invalide a titolo di:

- proprietario
- inquilino dell'immobile di proprietà

<b>Del Sig.</b>					
<b>Nato a</b>		<b>II</b>		<b>C.F.</b>	
<b>Abitante a</b>		<b>In via</b>		<b>N.</b>	

- Altro<sup>3</sup>

### DICHIARA

Di prevedere<sup>4</sup> una spesa complessiva di €.....(IVA inclusa), della seguente opera (o più opere funzionalmente connesse)<sup>5</sup>, da realizzarsi nell'immobile sopra indicato, in cui (l'invalide) ha la residenza o nel quale trasferirà la residenza, al fine di rimuovere una o più barriere che creano difficoltà:

<input type="checkbox"/>	di accesso all'immobile o alla singola unità immobiliare				
<input type="checkbox"/>	rampa di accesso				
<input type="checkbox"/>	servi scala				
<input type="checkbox"/>	piattaforma o elevatore				
<input type="checkbox"/>	ascensore		<input type="checkbox"/>	installazione	
			<input type="checkbox"/>	adeguamento	
<input type="checkbox"/>	ampliamento porte di ingresso				
<input type="checkbox"/>	adeguamento percorsi orizzontali condominiali				
<input type="checkbox"/>	installazione dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all'interno degli edifici				
<input type="checkbox"/>	installazione meccanismi di apertura e chiusura porte				
<input type="checkbox"/>	acquisto bene mobile non elettrico idoneo al raggiungimento del medesimo fine, essendo l'opera non realizzabile per impedimenti materiali/giuridici				
<input type="checkbox"/>	altro <sup>6</sup>				
<input type="checkbox"/>	di fruibilità e visitabilità dell'alloggio				

<input type="checkbox"/>	adeguamento spazi interni all'alloggio (bagno, cucina, camere, ecc.)
<input type="checkbox"/>	adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio
<input type="checkbox"/>	Altro <sup>6</sup>

**DICHIARA ALTRESI'**

- che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione;
- che per le medesime opere sono stati chiesti oppure concessi altri contributi per un importo complessivo pari a € .....da parte di .....(indicare l'ente a cui è stato chiesto oppure che ha erogato il contributo);
- che avente diritto<sup>7</sup> al contributo, in quanto onerato della spesa, è il sottoscritto richiedente in qualità di:
  - portatore di invalidità;
  - esercente la potestà o tutela o procura (art. 1704 C.C.) sul soggetto portatore di invalidità;
- che avente diritto<sup>8</sup> al contributo in quanto onerato della spesa, è

<b>Il Sig.</b>					
<b>Nato a</b>		<b>Il</b>		<b>C.F.</b>	
<b>Residente a</b>		<b>In via</b>		<b>N.</b>	

in qualità di:

- avente a carico il soggetto portatore di invalidità;
- amministratore di condominio;
- responsabile del centro o istituto (legge n. 62/1989);
- proprietario dell'immobile;

**ALLEGA  
alla presente domanda**

- 1) certificato medico, in carta libera<sup>8</sup>;
- 2) certificato A.S.L. o altra commissione pubblica (anche in carta autenticata) attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione<sup>9</sup>;
- 3) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (esente bollo) sottoscritta dal richiedente<sup>10</sup>;
- 4) copia semplice di un documento di identità in corso di validità;
- 5) fotocopia del verbale di assemblea condominiale (da allegare solo nel caso in cui le barriere da eliminare siano presenti in parti comuni del condominio);
- 6) autorizzazione scritta del proprietario dell'immobile in carta semplice (da allegare solo nel caso di alloggio occupato in qualità di affittuario).

Castel San Giovanni, .....

IL RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_

L'AVENTE DIRITTO AL CONTRIBUTO  
Per conferma ed adesione

\_\_\_\_\_

## NOTE

(1)

La base di calcolo del contributo erogabile è costituita dalle spese effettivamente sostenute e comprovate con fattura (IVA inclusa). Qualora la spesa fatturata risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista, il contributo è ridotto tenendo conto della minor spesa. Il richiedente deve comunicare al Comune la conclusione dei lavori con trasmissione della fattura.

Il contributo:

- per costi fino a 2582,28 € è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
- per costi da 2582,28 a 12911,42 € è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es. per una spesa di 7746,85 €, il contributo è pari a 2582,28 € più il 25% di 5164,57 €, cioè è di 3873,42 €);
- per costi da 12911,42 a 51645,69 € è aumentato di un ulteriore 5% es. per una spesa di 41316,55 il contributo è pari a 2582,28 € più il 25% di 10329,14 €, più il 5% di 28405,13 € cioè è di 2582,28 + 2582,28 + 1420,26 ovvero ammonta a 6584,82 €).

(2)

Si deve indicare l'immobile oggetto dell'intervento in cui l'invalido ha la residenza anagrafica oppure in cui trasferirà la residenza.

(3)

Specificare se si abita l'immobile a titolo diverso dalla proprietà o locazione (ad es. convivenza, ospitalità, comodato ecc.).

(4)

Non è necessario un preventivo analitico, né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto: è sufficiente l'indicazione anche complessiva della spesa proveniente dal richiedente.

(5)

Si precisa che per opere funzionalmente connesse si intendono quelle volte alla rimozione di barriere architettoniche che ostacolano la stessa funzione (ad es. funzione di accesso all'immobile, funzione di visitabilità dell'alloggio), come di seguito esemplificato. Pertanto, qualora si intenda realizzare più opere, se queste sono funzionalmente connesse, il richiedente deve formulare un'unica domanda essendo unico il contributo che, a sua volta, verrà computato in base alla spesa complessiva.

Parimenti, qualora di un'opera o di più opere funzionalmente connesse possano fruire più portatori di handicap, deve essere presentata una sola domanda da uno dei portatori di handicap, in quanto uno solo è il contributo concesso.

Se invece le opere riguardano l'abbattimento di barriere che ostacolano funzioni tra loro diverse:

A) funzione di accesso - es.: installazione ascensore;

B) funzione di visitabilità - es.: adeguamento servizi igienici;

l'istante deve presentare una domanda per ognuna di esse e può ottenere quindi più di un contributo. Si precisa inoltre che i contributi ai sensi della legge n° 13/89 sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l'importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta.

(6)

Specificare l'opera da realizzare.

(7)

Il certificato medico in carta libera può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico e deve attestare l'invalidità del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorra, che l'invalidità si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.

(8)

Il soggetto avente diritto al contributo può non coincidere con il portatore di invalidità, qualora questi non provveda alla realizzazione delle opere a spese proprie.

(9)

Al solo fine di avvalersi della priorità nell'erogazione dei contributi, in caso di insufficienza di fondi.

(10)

La dichiarazione sostitutiva deve contenere una descrizione succinta degli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni e la descrizione anche sommaria delle opere.

### **Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003:**

- il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla legge 13/89;
- il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria;
- il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.
- Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia;
- Il titolare del trattamento è il Comune di Castel San Giovanni.
- I dati sono trasmessi alla Regione Emilia Romagna per il raggiungimento degli scopi di legge.
- I dati sono comunicati all'Inail allo scopo di effettuare controlli sull'assegnazione ed erogazione dei contributi.

## **ALLEGATO 2**

**DOMANDA DI CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L. 9/01/1989 N° 13 E DGR N. 171 DEL 17/02/2014**





Marca  
da bollo  
€ 16,00

AL RESPONSABILE  
DELLO SPORTELLINO UNICO DELL'EDILIZIA  
DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

**OGGETTO: Domanda di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (Legge 9/1/1989 n. 13 e DGR n. 171 del 17/02/2014)<sup>1</sup>.**

<b>Il Sottoscritto</b>					
<b>Nato a</b>		<b>Il</b>		<b>C.F.</b>	
<b>Abitante a<sup>2</sup></b>		<b>In via</b>		<b>N.</b>	
<b>In qualità di</b>	<input type="checkbox"/> portatore di invalidità				
	<input type="checkbox"/> Esercente la potestà o tutela o procura (art. 1704 C.C.) sull'invalide				
<b>Nato a</b>		<b>Il</b>		<b>C.F.</b>	
<b>Residente a</b>		<b>In via</b>		<b>N.</b>	

**CHIEDE**

il contributo previsto dall'art. 9 della L. n. 13/1989 e dalla DGR n. 171 del 17/02/2014 relativamente all'immobile<sup>2</sup>:

<b>Sito a</b>					
<b>In via</b>		<b>N.</b>		<b>Piano</b>	
				<b>Int.</b>	

Occupato dall'invalide a titolo di:

- proprietario
- inquilino dell'immobile di proprietà

<b>Del Sig.</b>					
<b>Nato a</b>		<b>Il</b>		<b>C.F.</b>	
<b>Abitante a</b>		<b>In via</b>		<b>N.</b>	

- Altro<sup>3</sup>

**DICHIARA**

- che il valore ISEE<sup>4</sup> del nucleo familiare di cui l'invalide fa parte (ai sensi del D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche) è di € .....
- di prevedere<sup>5</sup> una spesa complessiva di €.....(IVA inclusa), della seguente opera (o più opere funzionalmente connesse)<sup>6</sup>, da realizzarsi nell'immobile sopra indicato, in cui (l'invalide) ha la residenza o nel quale trasferirà la residenza, al fine di rimuovere una o più barriere che creano difficoltà:

A: opere esterne o, in alternativa: B: opere interne

<b>A</b>	di accesso all'immobile o alla singola unità immobiliare	
<input type="checkbox"/>	rampa di accesso	
<input type="checkbox"/>	servi scala	
<input type="checkbox"/>	piattaforma o elevatore	
<input type="checkbox"/>	ascensore	<input type="checkbox"/> installazione
		<input type="checkbox"/> adeguamento
<input type="checkbox"/>	ampliamento porte di ingresso	
<input type="checkbox"/>	adeguamento percorsi orizzontali condominiali	
<input type="checkbox"/>	installazione dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all'interno degli edifici	
<input type="checkbox"/>	installazione meccanismi di apertura e chiusura porte	
<input type="checkbox"/>	acquisto bene mobile non elettrico idoneo al raggiungimento del medesimo fine, essendo l'opera non realizzabile per impedimenti materiali/giuridici	
<input type="checkbox"/>	Altro <sup>7</sup>	

B	di fruibilità e visitabilità dell'alloggio
<input type="checkbox"/>	adeguamento spazi interni all'alloggio (bagno, cucina, camere, ecc.)
<input type="checkbox"/>	adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio
<input type="checkbox"/>	Altro <sup>7</sup>

- che le opere riguardano edifici già esistenti al 11.08.1989 e non ristrutturati dopo il 11.08.1989;
- che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione;
- che per le medesime opere sono stati chiesti oppure concessi altri contributi per un importo complessivo pari a € .....da parte di .....(indicare l'ente a cui è stato chiesto oppure che ha erogato il contributo);
- che avente diritto<sup>8</sup> al contributo, in quanto onerato della spesa, è il sottoscritto richiedente in qualità di:
  - portatore di invalidità;
  - esercente la potestà o tutela o procura (art. 1704 C.C.) o amministrazione di sostegno sul soggetto portatore di invalidità;
- che avente diritto<sup>8</sup> al contributo in quanto onerato della spesa, è

<b>Il Sig.</b>					
<b>Nato a</b>		<b>Il</b>		<b>C.F.</b>	
<b>Residente a</b>		<b>In via</b>		<b>N.</b>	

in qualità di:

- avente a carico il soggetto portatore di invalidità;
- amministratore di condominio;
- responsabile del centro o istituto (legge n. 62/1989);
- proprietario dell'immobile;

**ALLEGA  
alla presente domanda**

- 1) certificato medico, in carta libera<sup>9</sup>;  
oppure
- 2) certificato A.S.L. o altra commissione pubblica (anche in carta autenticata oppure fotocopia con dichiarazione sostitutiva che ne attesta la conformità all'originale) attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione<sup>10</sup>;
- 3) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (esente bollo) sottoscritta dal richiedente<sup>11</sup>;
- 4) copia semplice di un documento di identità in corso di validità;
- 5) fotocopia del verbale di assemblea condominiale (da allegare solo nel caso in cui le barriere da eliminare siano presenti in parti comuni del condominio);
- 6) benestare del proprietario dell'immobile in carta semplice (da allegare solo nel caso di alloggio occupato in qualità di affittuario).

Castel San Giovanni, .....

IL RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_

L'AVENTE DIRITTO AL CONTRIBUTO  
Per conferma ed adesione

\_\_\_\_\_

## NOTE

(1)

La base di calcolo del contributo erogabile è costituita dalle spese effettivamente sostenute e comprovate con fattura (I.V.A. inclusa). Qualora la spesa fatturata risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista il contributo è ridotto tenendo conto della minor spesa. Il richiedente deve comunicare al comune la conclusione dei lavori con trasmissione della fattura. Entro 15 giorni dalla trasmissione della fattura il comune accerta l'effettivo compimento dell'opera, la conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda e provvede all'erogazione, dandone comunicazione al richiedente ed all'avente diritto. Il contributo:

- per costi fino a 2.582,28 € è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
- per costi da 2.582,29 a 12.911,42 € è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es. per una spesa di € 7.746,85 , il contributo è pari a € 2.582,28 € più il 25% di € 5.164,57 €, cioè è di € 3.873,42);
- per costi da € 12.911,43 a € 51.645,69 € è aumentato di un ulteriore 5% (es. per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 € più il 25% di € 10.329,14 €, più il 5% di € 28.405,13 € cioè è di € 2.582,28 + € 2.582,28 + € 1.420,26 ovvero ammonta a € 6.584,82).

(2)

Si deve indicare l'immobile oggetto dell'intervento in cui l'invalido ha la residenza anagrafica oppure in cui trasferirà la residenza.

(3)

Specificare se si abita l'immobile a titolo diverso dalla proprietà o locazione (ad es. convivenza, ospitalità, comodato ecc.).

(4)

Nel caso di domande per la medesima opera presentate da più invalidi si tiene conto del valore ISEE più basso.

Nel caso di opere da realizzarsi su parti comuni, di domanda presentata di chi esercita la tutela, potestà, procura o amministrazione di sostegno e di opere compiute a spese di soggetti diversi dall'invalido, si tiene conto solo del valore ISEE del nucleo familiare dell'invalido richiedente.

(5)

Non è necessario un preventivo analitico, né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto: è sufficiente l'indicazione anche complessiva della spesa proveniente dal richiedente.

(6)

Si precisa che per opere funzionalmente connesse si intendono quelle volte alla rimozione di barriere architettoniche che ostacolano la stessa funzione (ad es. funzione di accesso all'immobile; funzione di utilizzabilità e visitabilità dell'alloggio), come di seguito esemplificato. Pertanto, qualora si intenda realizzare più opere, se queste sono funzionalmente connesse, il richiedente deve formulare un'unica domanda essendo unico il contributo che, a sua volta verrà computato in base alla spesa complessiva. Parimenti, qualora un'opera o di più opere funzionalmente connesse possano fruire più portatori di invalidità, deve essere presentata una sola domanda da uno dei portatori di invalido, in quanto uno solo è il contributo concesso. Se invece le opere riguardano l'abbattimento di barriere che ostacolano funzioni tra loro diverse (A. funzione di accesso es.: installazione ascensore; B.: funzione di visitabilità es.: adeguamento servizi igienici) l'istante deve presentare una domanda per ognuna di esse e può ottenere più di un contributo. Si precisa che: a) i contributi ai sensi della L. n° 13\89 sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l'importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta, e che invece b) all'importo del contributo di cui alla DGR n. n. 171 del 17/02/2014 deve essere detratto l'importo di altri contributi concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera.

(7)

Specificare l'opera da realizzare.

(8)

Il soggetto avente diritto al contributo può non coincidere con il portatore di invalidità qualora questi non provveda alla realizzazione delle opere a spese proprie.

(9)

Il certificato medico in carta libera può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico. Deve attestare l'invalidità del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l'invalidità si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.

(10)

Con dichiarazione sostitutiva che ne attesta la conformità all'originale.

(11)

La dichiarazione sostitutiva deve contenere una descrizione succinta degli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni e la descrizione anche sommaria delle opere.

### Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003:

- il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla DGR n. n. 171 del 17/02/2014;
- il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria;
- il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.
- Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia;
- Il titolare del trattamento è il Comune di Castel San Giovanni.
- I dati sono trasmessi alla Regione Emilia Romagna per il raggiungimento degli scopi di legge.
- I dati sono comunicati all'Inail allo scopo di effettuare controlli sull'assegnazione ed erogazione dei contributi.

### **ALLEGATO 3**

**AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE  
(L. 13/89 E DGR 171/2014)**

<input type="checkbox"/>	Contributo statale
<input type="checkbox"/>	Contributo regionale

AL RESPONSABILE  
DELLO SPORTELLINO UNICO DELL'EDILIZIA  
DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

**AUTOCERTIFICAZIONE**  
per interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche  
(legge n. 13/1989 e DGR n. 171 del 17/02/2014)  
(dichiarazione sostitutiva – art. 47 del D.P.R. n. 447/2000)

Il Sottoscritto					
Nato a		Il		C.F.	
Residente a		In via		N.	

Consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false.

**DICHIARA**

- che nell'immobile, per il quale si è chiesto il contributo, esistono le seguenti barriere architettoniche:

---



---

- che tali barriere comportano le seguenti difficoltà:

---



---

- che ha chiesto di realizzare le seguenti opere, al fine di rimuovere tali ostacoli:

---



---

**Il Dichiarante**

---

*Ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.*

## **ALLEGATO 4**

**DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI (LEGGE N. 13/1989 E D.G.R. N. 171/2014)**



CONTRIBUTO	
Statale	Regionale
	

Marca  
da bollo  
€ 16,00

AL RESPONSABILE  
DELLO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA  
DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

**OGGETTO:** Domanda di concessione contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (Legge n. 13/1989 e D.G.R. n. 171/2014)<sup>1</sup>.

<b>Il Sottoscritto</b>					
<b>Nato a</b>		<b>Il</b>		<b>C.F.</b>	
<b>Residente a</b>		<b>In via</b>		<b>N.</b>	
<b>Telefono</b>		<b>e-mail</b>			
<b>In qualità di</b>	<input type="checkbox"/> portatore di invalidità				
	<input type="checkbox"/> Esercente la potestà o tutela o procura (art. 1704 C.C.) o amministratore di sostegnosull'invalide				
<b>Nato a</b>		<b>Il</b>		<b>C.F.</b>	
<b>Residente a</b>		<b>In via</b>		<b>N.</b>	

consapevole delle sanzioni e della decadenza dei benefici previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false

#### CHIEDE

il contributo previsto dall'art. 9 della L. n. 13/1989 e dalla DGR n. 171 del 17/02/2014 relativamente all'immobile<sup>2</sup>:

<b>Sito a</b>					
<b>In via</b>		<b>N.</b>		<b>Piano</b>	
				<b>Int.</b>	

Occupato dall'invalide a titolo di:

- proprietario  
 inquilino dell'immobile di proprietà

<b>Del Sig.</b>					
<b>Nato a</b>		<b>Il</b>		<b>C.F.</b>	
<b>Abitante a</b>		<b>In via</b>		<b>N.</b>	

- Altro<sup>3</sup>

#### DICHIARA

- (ai soli fini della DGR n. 171 del 17/02/2014) che il valore ISEE<sup>4</sup> del nucleo familiare di cui l'invalide fa parte (ai sensi del D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche) è di € .....
- di prevedere<sup>5</sup> una spesa complessiva di €.....(IVA inclusa), della seguente opera (o più opere funzionalmente connesse)<sup>6</sup>, da realizzarsi nell'immobile sopra indicato, in cui (l'invalide) ha la residenza o nel quale trasferirà la residenza, al fine di rimuovere una o più barriere che creano difficoltà:

A: opere esterne o, in alternativa: B: opere interne

<b>A</b>	di accesso all'immobile o alla singola unità immobiliare	
<input type="checkbox"/>	rampa di accesso	
<input type="checkbox"/>	servi scala	
<input type="checkbox"/>	piattaforma o elevatore	
<input type="checkbox"/>	ascensore	<input type="checkbox"/> installazione
		<input type="checkbox"/> adeguamento
<input type="checkbox"/>	ampliamento porte di ingresso	

<input type="checkbox"/>	adeguamento percorsi orizzontali condominiali
<input type="checkbox"/>	installazione dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all'interno degli edifici
<input type="checkbox"/>	installazione meccanismi di apertura e chiusura porte
<input type="checkbox"/>	acquisto bene mobile non elettrico idoneo al raggiungimento del medesimo fine, essendo l'opera non realizzabile per impedimenti materiali/giuridici
<input type="checkbox"/>	Altro <sup>7</sup>
<b>B</b>	di fruibilità e visitabilità dell'alloggio
<input type="checkbox"/>	adeguamento spazi interni all'alloggio (bagno, cucina, camere, ecc.)
<input type="checkbox"/>	adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio
<input type="checkbox"/>	Altro <sup>7</sup>

- che le opere riguardano edifici già esistenti al 11.08.1989 e non ristrutturati dopo il 11.08.1989;
- che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione;
- che per le medesime opere sono stati chiesti oppure concessi altri contributi per un importo complessivo pari a € .....da parte di .....(indicare l'ente a cui è stato chiesto oppure che ha erogato il contributo);
- che avente diritto<sup>8</sup> al contributo, in quanto onerato della spesa, è il sottoscritto richiedente in qualità di:
  - portatore di invalidità;
  - esercente la potestà o tutela o procura (art. 1704 C.C.) o amministrazione di sostegno sul soggetto portatore di invalidità;
- che avente diritto<sup>8</sup> al contributo in quanto onerato della spesa, è

<b>Il Sig.</b>					
<b>Nato a</b>		<b>Il</b>		<b>C.F.</b>	
<b>Residente a</b>		<b>In via</b>		<b>N.</b>	

in qualità di:

- avente a carico il soggetto portatore di invalidità;
- amministratore di condominio;
- responsabile del centro o istituto (legge n. 62/1989);
- proprietario dell'immobile;

**ALLEGA  
alla presente domanda**

- 1) certificato medico, in carta libera<sup>9</sup>;  
oppure
- 2) certificato A.S.L. o altra commissione pubblica (anche in carta autenticata oppure fotocopia con dichiarazione sostitutiva che ne attesta la conformità all'originale) attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione<sup>10</sup>;
- 3) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (esente bollo) sottoscritta dal richiedente<sup>11</sup>;
- 4) copia semplice di un documento di identità in corso di validità;
- 5) fotocopia del verbale di assemblea condominiale (da allegare solo nel caso in cui le barriere da eliminare siano presenti in parti comuni del condominio);
- 6) benessere del proprietario dell'immobile in carta semplice (da allegare solo nel caso di alloggio occupato in qualità di affittuario).

Castel San Giovanni, .....

IL RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_

L'AVENTE DIRITTO AL CONTRIBUTO  
Per conferma ed adesione

\_\_\_\_\_

## NOTE

(1)

La base di calcolo del contributo erogabile è costituita dalle spese effettivamente sostenute e comprovate con fattura (I.V.A. inclusa). Qualora la spesa fatturata risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista il contributo è ridotto tenendo conto della minor spesa. Il richiedente deve comunicare al comune la conclusione dei lavori con trasmissione della fattura. Entro 15 giorni dalla trasmissione della fattura il comune accerta l'effettivo compimento dell'opera, la conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda e provvede all'erogazione, dandone comunicazione al richiedente ed all'avente diritto. Il contributo:

- per costi fino a 2.582,28 € è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
- per costi da 2.582,29 a 12.911,42 € è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es. per una spesa di € 7.746,85 , il contributo è pari a € 2.582,28 € più il 25% di € 5.164,57 €, cioè è di € 3.873,42);
- per costi da € 12.911,43 a € 51.645,69 € è aumentato di un ulteriore 5% ( es. per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 € più il 25% di € 10.329,14 €, più il 5% di € 28.405,13 € cioè è di € 2.582,28 + € 2.582,28 + € 1.420,26 ovvero ammonta a € 6.584,82).

(2)

Si deve indicare l'immobile oggetto dell'intervento in cui l'invalido ha la residenza anagrafica oppure in cui trasferirà la residenza.

(3)

Specificare se si abita l'immobile a titolo diverso dalla proprietà o locazione (ad es. convivenza, ospitalità, comodato, ecc.).

(4)

Nel caso di domande per la medesima opera presentate da più invalidi si tiene conto del valore ISEE più basso. Nel caso di opere da realizzarsi su parti comuni, di domanda presentata di chi esercita la tutela, potestà, procura o amministrazione di sostegno e di opere compiute a spese di soggetti diversi dall'invalido, si tiene conto solo del valore ISEE del nucleo familiare dell'invalido richiedente.

(5)

Non è necessario un preventivo analitico né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto: è sufficiente l'indicazione anche complessiva della spesa proveniente dal richiedente.

(6)

Si precisa che per opere funzionalmente connesse si intendono quelle volte alla rimozione di barriere architettoniche che ostacolano la stessa funzione (ad es. funzione di accesso all'immobile; funzione di utilizzabilità e visitabilità dell'alloggio), come di seguito esemplificato. Pertanto, qualora si intenda realizzare più opere, se queste sono funzionalmente connesse, il richiedente deve formulare un'unica domanda essendo unico il contributo che, a sua volta verrà computato in base alla spesa complessiva. Parimenti, qualora un'opera o di più opere funzionalmente connesse possano fruire più portatori di invalidità, deve essere presentata una sola domanda da uno dei portatori di invalidità, in quanto uno solo è il contributo concesso. Se invece le opere riguardano l'abbattimento di barriere che ostacolano funzioni tra loro diverse (A. funzione di accesso es.: installazione ascensore; B.: funzione di visitabilità es.: adeguamento servizi igienici) l'istante deve presentare una domanda per ognuna di esse e può ottenere più di un contributo. Si precisa che: a) i contributi ai sensi della L. n° 13\89 sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l'importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta, e che invece b) all'importo del contributo di cui alla DGR n. n. 171 del 17/02/2014 deve essere detratto l'importo di altri contributi concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera.

(7)

Specificare l'opera da realizzare.

(8)

Il soggetto avente diritto al contributo può non coincidere con il portatore di invalidità qualora questi non provveda alla realizzazione delle opere a spese proprie.

(9)

Il certificato medico in carta libera può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico. Deve attestare l'invalidità del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l'invalidità si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.

(10)

Al solo fine di avvalersi della priorità nell'erogazione dei contributi, in caso di insufficienza di fondi.

(11)

La dichiarazione sostitutiva deve contenere una descrizione succinta degli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni e la descrizione anche sommaria delle opere.

### Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003:

- il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla L. 13/89 e alla DGR n. n. 171 del 17/02/2014;
- il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria;
- il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
- il Responsabile del trattamento è il Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia;
- il titolare del trattamento è il Comune di Castel San Giovanni;
- i dati sono trasmessi alla Regione Emilia-Romagna per il raggiungimento degli scopi di legge;
- i dati sono trasmessi all'Inail per i controlli di competenza.